

Varese, 15 Settembre 2021

CIRCOLARE N. 10/2021

Con la presente circolare informiamo la gentile clientela su alcune interessanti novità in materia fiscale ed amministrativa.

RICHIESTE DI ESONERO CONTRIBUTIVO ENTRO IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE

Con la **circolare n. 124 del 6 agosto 2021** l'Inps ha fornito alcune indicazioni in merito all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della Legge 178/2020 la quale ha previsto, per l'anno 2021, l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome.

Con il messaggio n. 2909 dello scorso 20 agosto, l'Istituto ha comunicato che la presentazione della domanda di esonero potrà avvenire a decorrere dallo scorso 25 agosto 2021 e, a pena di decadenza, fino al prossimo 30 settembre 2021.

CHI HA DIRITTO ALL'ESONERO

Possono presentare istanza di esonero contributivo i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti:

- 1) alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO): gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- 2) alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 917/1986 (Tuir);
- 3) alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla L. 3/2018, già collocati in pensione.

A CHI VA CHIESTO E COME SI DEVE CHIEDERE L'ESONERO

Il **D.M. attuativo Lavoro e Finanze dello scorso 17 maggio** stabilisce che l'esonero deve essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

La domanda deve essere presentata utilizzando i canali telematici, ovvero:

- Gestione speciale artigiani e commercianti: *"Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti"* > *"Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020"*;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: *"Cassetto lavoratori autonomi Agricoli"* > *"Comunicazione bidirezionale"*;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: *"Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti"* > *"Domande Telematiche"* > *"Esonero contributivo L. 178/2020"*.

Si ricorda che le credenziali di accesso ai servizi sopra descritti sono attualmente le seguenti:

- a) PIN rilasciato dall'Inps, sia ordinario sia dispositivo;
- b) SPID di livello 2 o superiore;
- c) Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- d) Carta nazionale dei servizi (CNS).

Il possesso dei requisiti, come indicato nella circolare Inps n. 124/2021, dovrà essere dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19".

RECENTI CHIARIMENTI DI PRASSI IN TEMA DI NOTE DI VARIAZIONE IVA

La questione delle note di variazione ex articolo 26 del DPR 633/72 è stato recentemente esaminato dall'Agenzia delle entrate con due documenti di prassi, che si accompagnano alle rilevanti novità introdotte dal Legislatore con l'articolo 18, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto "Sostegni-bis"), convertito sul punto senza modifiche dalla Legge 106/2021. Come già segnalato con precedente informativa a commento del Decreto Sostegni-bis, la legge di conversione conferma, nell'ambito delle procedure concorsuali, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento emettendo la nota di credito ai fini Iva già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, senza quindi dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa. Ciò a partire dalle procedure concorsuali avviate dalla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore delle modifiche in commento).

NOTE DI VARIAZIONE IN PRESENZA DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Con il **Principio di diritto n. 11 del 6 agosto 2021** l'Agenzia delle entrate ritorna sui propri passi in merito alla interpretazione della condizione prevista dal comma 9 dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 che legittima l'emissione della nota di variazione in diminuzione nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento nei contratti a esecuzione continuata o periodica.

Con il precedente Principio di diritto n. 13/2019, infatti, l'Agenzia ebbe a sostenere che in presenza di contestazioni giudiziali circa la possibile sussistenza della clausola risolutiva espressa, la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione da parte del cedente fosse subordinata all'esito del giudizio di accertamento della medesima.

Al contrario, con la nuova e recente pronuncia l'Agenzia, riprendendo il principio già espresso in passato (risoluzione n. 449/2008) per cui "la risoluzione contrattuale non richiede uno specifico atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del suo verificarsi", afferma che qualora sia stata attivata una clausola risolutiva espressa, in dipendenza della quale venga in meno in tutto o in parte un'operazione per la quale è stata emessa e registrata la fattura, si considera legittima l'emissione di una nota di variazione anche in presenza di una contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l'attivazione della predetta clausola risolutiva espressa, senza che al riguardo si renda

necessario attendere un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione.

Chiude correttamente il Principio di diritto n. 11/2021, affermando che in caso di emissione di nota di credito, qualora il giudizio penda successivamente a favore della insussistenza della causa di risoluzione, resta fermo l'obbligo da parte del cedente di emettere nota di variazione in aumento ex articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972 per riversare quanto in precedenza recuperato tramite la nota di credito.

TEMPI STRETTI PER IL RECUPERO DELL'IVA CON NOTA DI VARIAZIONE

Con la risposta a interpello n. 544 dell'11 agosto 2021 l'Agenzia delle entrate ribadisce il proprio pensiero in merito alla individuazione del termine ultimo (c.d. "dies a quem") entro il quale è possibile recuperare l'Iva tramite nota di variazione in diminuzione anche alla luce delle modifiche apportate alla disciplina della detrazione di cui all'articolo 19, D.P.R. 633/1972 a opera del D.L. 50/2017. Se il termine a partire dal quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione (c.d. "dies a quo"), secondo quanto già precisato nella circolare n. 1/E/2018, va individuato nel momento a partire dal quale si verifica la nascita del presupposto che legittima l'emissione della nota di variazione (ovvero il verificarsi di una delle cause previste dal comma 2, articolo 26 del decreto Iva), più incerta era apparsa l'individuazione del termine oltre il quale non è più possibile fare ricorso allo strumento della nota di credito per recuperare la maggior Iva assolta con l'operazione originaria.

La soluzione, condivisa anche nel recente chiarimento di prassi, va ricercata combinando quanto chiarito a proposito del "dies a quo" dalla circolare n. 1/E/2018 e nella formulazione del comma 1 dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972 che prevede la possibilità di esercitare la detrazione "al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

Ipotizzando quindi l'avvio di una procedura concorsuale in data 30 dicembre 2021 ("nuovo" dies a quo alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. Sostegni-bis convertito) l'emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del cedente sarà possibile non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2021, e cioè entro il 30 aprile 2022.

Con riferimento ai comportamenti successivi allo spirare di detto termine, l'Agenzia delle entrate ha da un lato confermato l'impossibilità di fare ricorso a dichiarazioni integrative, ammettendo tuttavia l'ipotesi del rimborso seppur in una ipotesi particolare (si veda a tal proposito la risposta a interpello n. 593/E/2020).

In considerazione dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al termine entro cui può essere emessa la Nota di Credito, risulta di fondamentale importanza prestare attenzione alle comunicazioni degli Organi gestori delle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.) e quindi procedere ad una verifica in tempi brevi sulla sussistenza dei requisiti per l'emissione della N.C., al fine di poter tempestivamente esercitare il diritto di recupero dell'IVA versata.

DAL PROSSIMO 22 SETTEMBRE LE DOMANDE PER LE AGEVOLAZIONI NEL SETTORE TESSILE E DELLA MODA

Il "Decreto Rilancio" ha introdotto una misura atta a sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle *start up* che investono nel *design* e nella creazione,

nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti “*made in Italy*” di alto contenuto artistico e creativo mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto.

CHI PUÒ ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione (allegato I al Regolamento UE n. 651/2014), di nuova o recente costituzione operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e che non abbiano rilevato l'attività di un'altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione.

Le imprese devono svolgere almeno una delle attività (codice “prevalente”) riportate nell'elenco dei codici ATECO ammessi come definito in ultimo con decreto 18 maggio 2021.

Alla data di presentazione della domanda le imprese devono:

- risultare iscritte e “attive” nel Registro Imprese da non più di 5 anni;
- svolgere in Italia una o più delle attività economiche;
- non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere in situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
- non avere ancora distribuito utili.

I PROGETTI E LE SPESE AMMISSIBILI

Per accedere alle agevolazioni le imprese devono presentare progetti di investimento appartenenti alle seguenti tipologie:

- progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di *design*;
- progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni di processo produttivo;
- progetti finalizzati alla realizzazione e all'utilizzo di tessuti innovativi;
- progetti ispirati ai principi dell'economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;
- progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali.

Tali progetti, inoltre, devono rispettare ulteriori requisiti previsti dalla disposizione agevolativa.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, relative a:

- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
- brevetti, programmi informatici e licenze *software*;
- formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto;
- capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
- materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti a ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
- servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
- godimento di beni di terzi;
- personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

LA MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili. L'erogazione dello stesso potrà avvenire in non più di due quote.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con **decreto direttoriale 3 agosto 2021** sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, in particolare è previsto che lo sportello per la presentazione della domanda sarà aperto il prossimo 22 settembre dalle ore 12,00 fino alle ore 18,00 e nei successivi giorni, previa verifica della disponibilità dei fondi, dalle ore 9,00 alle ore 18,00. Le domande di agevolazione devono essere compilate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dall'Agenzia prima dell'apertura dello sportello.

Le domande, devono essere corredate dalla proposta progettuale e dall'ulteriore documentazione indicata nella domanda medesima.

L'istruttoria delle domande seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

ULTERIORE CREDITO DI IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE E MODA

Il Decreto Sostegni-*bis* ha reso operativo il credito d'imposta introdotto con l'art. 48-*bis* del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). Si tratta della modifica alla disciplina dettata nell'ambito degli aiuti di Stato ai settori colpiti dal Covid-19 per il periodo di imposta in essere al 10 marzo 2020.

Il Decreto Sostegni-*bis* è intervenuto modificando come segue l'originaria disciplina del credito d'imposta. In particolare:

- l'agevolazione è stata prorogata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021;
- sono state potenziate le risorse finanziarie che costituiscono il limite di spesa sia per il periodo d'imposta 2020 sia 2021;
- è stato introdotto l'obbligo di una comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate per la fruizione del credito.

Ne deriva che, limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, ai soggetti esercenti attività d'impresa nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, con codici ATECO indicati nella seguente tabella, sarà riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del Testo unico di cui D.P.R. 917/1986, eccedenti la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Codici ATECO possibili beneficiarie del credito di imposta

| |
|---|
| 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili |
| 13.20.00 Tessitura |
| 13.30.00 Finissaggio dei tessuti, degli articoli di vestiario e attività similari |
| 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia |
| 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento |
| 13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca |

| |
|---|
| 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette |
| 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti |
| 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
| 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili |
| 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici e industriali |
| 13.99.10 Fabbricazione di ricami |
| 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti |
| 13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi |
| 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle |
| 14.12.00 Confezione di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
| 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno |
| 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno |
| 14.14.00 Confezione di camicie, <i>t-shirt</i> , corsetteria e altra biancheria intima |
| 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento |
| 14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza soles applicate |
| 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari |
| 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia |
| 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia |
| 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia |
| 15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce |
| 15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione |
| 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria |
| 15.20.10 Fabbricazione di calzature |
| 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature |
| 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature |
| 16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili |
| 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili |
| 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio |
| 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi |
| 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale |
| 32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) |
| 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca |

| |
|--|
| 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni |
|--|

| |
|--|
| 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini. |
|--|

In merito ai periodi di confronto per il calcolo delle eccedenze occorrerà attenersi alla seguente disposizione:

- 2017, 2018 e 2019 per le rimanenze del 2020;
- 2018, 2019 e 2020 per le eccedenze di magazzino che si registreranno a fine 2021.

E' necessario che il metodo ed i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio siano omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media

Potranno avvalersi del credito di imposta le aziende con bilancio certificato mentre quelle non soggette all'obbligo dovranno avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze finali redatta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

Modalità, termini e contenuto della comunicazione da presentarsi all'Agenzia delle entrate, dovranno essere stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore decreto.

FATTURA IVA SEMPRE ASSOLTA CON IL REVERSE PER LE OPERAZIONI TERRITORIALMENTE RILEVANTI IN ITALIA RESE DA SOGGETTO ESTERO NON STABILITO

Con la **risposta a interpello n. 549 del 19 agosto 2021** l'Agenzia delle entrate ribadisce il principio per cui nel caso di:

- servizio territorialmente rilevante in Italia;
- reso da un soggetto passivo estero non stabilito in Italia (prestatore);
- a un soggetto passivo stabilito in Italia (committente),

l'imposta va necessariamente assolta dal committente residente, tramite l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*).

Tale soluzione, dai riflessi decisamente operativi, deriva dalla presenza nel nostro ordinamento della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972, la quale prevede che:

“Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7 ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”

Va ricordato che un soggetto passivo non residente che opera in Italia ha diverse opzioni per poter assolvere agli adempimenti previsti nel nostro Paese:

- nominare un rappresentante fiscale in Italia;
- identificarsi direttamente (nel solo caso di soggetti comunitari o di soggetti di paesi Extra-Ue con i quali sussistono specifici rapporti di reciprocità con il nostro Paese);
- istituire una stabile organizzazione in Italia.

A parte quest'ultima opzione (l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia mette il soggetto passivo estero sullo stesso piano di un soggetto passivo residente in Italia), nella prima e seconda ipotesi sopra elencate (rappresentante fiscale e identificazione diretta) il soggetto estero mantiene la natura di soggetto non residente in Italia.

Da ciò ne consegue, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate nella recente risposta a interpello n. 549/E/2021, che l'Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da un cedente o prestatore "estero" nei confronti di un committente o cessionario "italiano", è assolta da quest'ultimo tramite il meccanismo dell'inversione contabile (o *reverse charge*); e questo anche se il cedente o prestatore "estero" è identificato, ai fini Iva, in Italia, mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale (su questo punto si vedano anche le circolari n. 14/2010 e n. 36/2010 quesito n. 31, la risoluzione n. 21/E/2015).

E' inoltre importante sottolineare la precisazione fornita dallo stesso documento di prassi e che attiene alle diverse modalità attraverso le quali viene attuato il sistema dell'inversione contabile a seconda che il fornitore estero sia un soggetto passivo Iva:

- stabilito fuori dall'UE;
- stabilito nella UE.

Nel primo caso il soggetto estero non stabilito nella UE dovrà emettere un documento con la propria posizione extracomunitaria e spetterà al committente italiano assolvere l'imposta in Italia mediante un'autofattura cartacea che risulta quindi esclusa dall'obbligo di fatturazione elettronica e che andrà riepilogata nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Nel caso invece di soggetto passivo stabilito ai fini Iva in uno Stato UE, è il committente italiano che deve adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47, D.L. 331/1993, integrando con l'Iva "italiana" ai sensi dell'articolo 17, comma 2 secondo periodo del decreto Iva, la fattura ricevuta senza addebito dell'imposta, e annotarla nei propri registri acquisti e vendite. Anche quest'ultima fattura sarà cartacea in quanto esclusa dall'obbligo di fatturazione elettronica mentre dovrà essere comunicata nell'esterometro (e nel modello INTRA-2 ma solo al superamento delle soglie di rilevanza e sempre che l'adempimento non sia già stato assolto dalla posizione Iva italiana del soggetto estero).

PUBBLICATE LE REGOLE TECNICHE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA CON SAN MARINO

Dal prossimo 1 ottobre 2021, anche gli scambi con la Repubblica di San Marino dovranno essere documentati tramite fattura elettronica, al pari degli scambi interni.

Ora, con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 211273 del 5 agosto 2021**, vengono forniti i dettagli operativi per la gestione di tale adempimento.

E-FATTURA CON SAN MARINO

L'articolo 12, D.L. 34/2019 prevede che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Mef del 24 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica.

Il D.M. del 21 giugno 2021 dà attuazione alla citata disposizione, prevedendo che la stessa trovi applicazione a far data dal 1° ottobre 2021; peraltro esso prevede che, sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura possa essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo. A decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture saranno invece emesse e accettate solo in formato elettronico.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione Iva attribuito dall'ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

Tanto l'articolo 12, D.L. 34/2019 quanto l'articolo 21 del più recente D.M. 21 giugno 2021 rinviano a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche per l'attuazione della nuova disciplina. Con questo provvedimento vengono individuate le regole tecniche necessarie all'attuazione delle disposizioni menzionate, rinviando, per quanto non altrimenti disciplinato, ai provvedimenti precedentemente emanati (in particolare al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018).

Si ricorda infine che, in data 31 agosto 2021, l'Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato per le fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica italiana: 2R4GTO8.

LA CONSULTAZIONE SUL PORTALE FATTURE E CORRISPETTIVI

Vengono date le indicazioni operative, che mettono al centro del processo il portale fatture e corrispettivi, già utilizzato dagli operatori nazionali per le fatture elettroniche tra operatori residenti:

- nel caso di cessioni di beni dall'Italia verso San Marino, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata dallo stesso verso San Marino, con il relativo esito conseguente ai controlli effettuati dall'ufficio tributario di San Marino. In caso di esito negativo del controllo da parte dell'ufficio tributario di San Marino la cessione è assoggettata all'imposta con nota di variazione ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972;
- nel caso di cessioni di beni da San Marino verso l'Italia – con addebito dell'imposta – oltre ai dati fiscali della fattura elettronica ricevuta, il cessionario italiano visualizza i dati della fattura elettronica inviata dall'operatore sammarinese, oltre all'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia, al fine di poter procedere alla detrazione dell'imposta;
- in caso di cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'imposta, l'informazione dell'esito positivo dei controlli effettuati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate consente, al cessionario italiano soggetto passivo Iva, di procedere al versamento dell'imposta.

SCADE IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE IL TERMINE PER CHIEDERE IL RIMBORSO DELL'IVA ASSOLTA IN ALTRI PAESI EUROPEI

Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all'Unione Europea possono recuperare l'Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.

Unitamente al contenuto della citata Direttiva il rimborso dell'Iva sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l'Italia, le regole sono contenute nell'articolo 38-bis1, D.P.R. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra UE con i quali sussistono rapporti di reciprocità).

E' possibile presentare entro il termine del prossimo 30 settembre 2021, esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate tramite i canali Entratel o Fisconline (l'ufficio competente a gestire il rimborso è il Centro Operativo di Pescara), l'istanza per il rimborso dell'Iva assolta in altro Stato membro nell'anno 2020.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono chiedere il rimborso i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che abbiano versato l'imposta in altro Stato membro per beni e servizi ivi acquistati o importati. Non possono accedere al rimborso i soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni ovvero abbiano effettuato solo operazioni esenti, o si siano avvalsi del regime forfettario o dei minimi oppure del regime speciale per i produttori agricoli.

AMBITO OGGETTIVO

In generale rientrano tra quelle che danno diritto al rimborso, le seguenti operazioni relative all'acquisto e all'importazione di beni e servizi eseguite nello Stato membro estero:

- le prestazioni di servizi su beni immobili che si trovano nello Stato membro;
- le prestazioni di ristorazione e *catering* svolte nello Stato membro;
- le prestazioni di servizi per l'accesso a fiere e manifestazioni culturali;
- i servizi di noleggio di mezzi di trasporto;
- il trasporto di persone nello Stato membro.

RIMBORSO DA PARTE DI STATO ESTERO

L'istanza va presentata distintamente per ogni periodo di imposta. L'Agenzia delle entrate ricevuta l'istanza provvederà a inoltrarla, entro 15 giorni, allo Stato membro al quale richiedere il rimborso; sarà tale Stato, secondo la propria disciplina vigente, a provvedere all'esecuzione del pagamento. Lo Stato membro che riceve la richiesta di rimborso può richiedere al contribuente maggiori informazioni, ma deve in ogni caso notificare al richiedente la propria decisione di eseguire o meno il rimborso entro 4 mesi dalla ricezione dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate; una volta approvata la richiesta di rimborso lo stesso deve essere eseguito entro 10 giorni da tale data. In presenza di cause ostative l'ufficio dell'Agenzia delle entrate non inoltrerà l'istanza al competente ufficio dello Stato estero emettendo, invece, un provvedimento di rifiuto motivato, avverso il quale è ammesso ricorso.

ANCORA NOVITÀ PER IL SISTEMA TESSERA SANITARIA

La disciplina riguardante l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria torna a subire una importante modifica.

Già con il Decreto MEF del 29 gennaio 2021, il Ministero si era trovato costretto a rimettere mano all'elenco delle scadenze per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ora lo scorso 23 luglio, come chiarito dalla Ragioniere Generale dello Stato è risultato necessario *“prorogare il termine di invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre dell'anno 2021 entro il termine dal 31 luglio 2021 al 30 settembre 2021”*.

A seguito di tale ulteriore modifica il calendario delle scadenze appare oggi quello che segue:

| Invio spese sostenute nel 2021 | |
|---|-----------------------------------|
| Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali (1° semestre 2021: data pagamento dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021) | 30 settembre 2021 |
| Termine per la modifica dell'invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali (1° semestre 2021: data pagamento dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021) | 6 ottobre 2021 |
| Invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali (2° semestre 2021: data pagamento dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021) | 31 gennaio 2022 |
| Termine per la modifica dell'invio dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti – tranne gli iscritti agli elenchi speciali (2° semestre 2021: data pagamento dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021) | 7 febbraio 2022 |
| Invio dei dati di spesa sanitaria da parte degli iscritti agli elenchi speciali (anno 2021: data pagamento dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) | 31 gennaio 2022 |
| Termine per la modifica dell'invio dei dati di spesa sanitaria da parte degli iscritti agli elenchi speciali (anno 2021: data pagamento dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) | 7 febbraio 2022 |
| Disponibilità della funzione on line sul sito https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/ per l'Opposizione da parte del cittadino all'utilizzo dei dati di spesa sanitaria | Periodo 9 febbraio – 8 marzo 2022 |
| Invio dei dati di spesa veterinaria da parte dei soggetti tenuti | 16 marzo 2022 |

A partire dalle spese sanitarie sostenute dal 1° gennaio 2022, i dati da comunicare dovranno essere trasmessi entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, facendo riferimento, per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale

Nella tabella che precede sono stati più volte citati *“gli iscritti agli elenchi speciali”*.

Il D.M. 16 luglio 2021 pubblicato sulla G.U. n. 184 del 3 agosto 2021 ha infatti ampliato la platea delle figure professionali ricomprese nell'adempimento inserendovi anche gli iscritti a determinati

elenchi speciali a esaurimento tenuti dal Ministero della Salute (MdS), istituiti con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, appartenenti alla sfera professionale di:

| |
|---|
| a) tecnico sanitario di laboratorio biomedico |
| b) tecnico audiometrista |
| c) tecnico audioprotesista |
| d) tecnico ortopedico |
| e) dietista |
| f) tecnico di neurofisiopatologia |
| g) tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare |
| h) igienista dentale |
| i) fisioterapista |
| j) logopedista |
| k) podologo |
| l) ortottista e assistente di oftalmologia |
| m) terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva |
| n) tecnico della riabilitazione psichiatrica |
| o) terapeuta occupazionale |
| p) educatore professionale |
| q) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro |
| r) massofisioterapisti, il cui titolo è stato conseguito ai sensi della L. 403/1971 |

Sempre in base al D.M. 9 agosto 2019, si iscrivono a tali elenchi i lavoratori dipendenti di strutture pubbliche, di strutture sanitarie e sociosanitarie private, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- aver svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni (alla data di entrata in vigore della L. 145/2018) oppure

- essere in possesso di un titolo che, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia consentito di svolgere (o continuare a svolgere) le attività professionali dichiarate.

Ne consegue che anche tali soggetti dovranno comunicare, alle scadenze già citate, i dati relativi alle operazioni svolte nel 2021.

CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITÀ 2021 NELLA MISURA DEL 50%

L'articolo 67, commi 10 e 13, D.L. 73/2021 ha modificato il credito di imposta applicabile sugli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021 definendo la percentuale del 50% dei costi sostenuti sia per gli investimenti sulla stampa sia per gli investimenti su radio o televisioni (è venuto meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto a quello effettuato nell'anno precedente).

Il comunicato del dipartimento per l'informazione e l'editoria del 31 agosto 2021 ha prorogato il termine ultimo per la presentazione delle istanze di prenotazione dell'agevolazione dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

LA SCADENZA DEL 31 OTTOBRE 2021 PER LA COMUNICAZIONE DI ACCESSO AL CREDITO DI IMPOSTA

L'articolo 57-*bis*, D.L. 50/2017 ha introdotto una agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta per le spese pubblicitarie finalizzate alla diffusione sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Possano accedere all'agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
Per l'anno 2021, non rappresenta requisito obbligatorio la circostanza che il valore degli investimenti pubblicitari sia incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

Le comunicazioni per l'accesso al credito di imposta, già trasmesse entro il termine originariamente previsto per il 31 marzo 2021 restano valide, ma è in ogni caso possibile presentare una nuova comunicazione di accesso al credito sostitutiva di quella già inviata, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2021. Il credito di imposta sarà conteggiato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili. Successivamente, tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2022, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di accesso al credito dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2021.

Il credito di imposta sarà utilizzabile unicamente in compensazione orizzontale presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). In sede di compilazione del modello F24 è necessario indicare il codice tributo 6900, istituito dalla risoluzione n. 41/E/2019.

La sezione dell'Agenzia delle entrate destinata al credito di imposta per investimenti pubblicitari è disponibile al seguente *link*:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Scheda+informativa+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=schedeagevolazioni>.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

I nostri migliori saluti

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.